



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
Divisione VII**

già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Forno, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 28 maggio 2014, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro nell'ambito dell'espletamento della procedura di esame congiunto ex art. 2 D.P.R. 218/00, attivata da **LIMONI SPA**.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Francesco Caccavo, Paola Di Meo e Claudia Campagna;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Giovanni Dalò e Francesca Grassini del territoriale di Pisa;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Mario Piovesan;
- per UILTuCS Naz.le, Sergio Del Zotto.

**PREMESSO CHE**

- la Società in oggetto - inquadrata ai fini Inps nel "settore commercio" ed avente un organico complessivo 2108 lavoratori - con comunicazione pervenuta in data 07.05.14 (prot. 9708 del 12.05.14) ha attivato la procedura di cui in epigrafe e, pertanto, con successiva nota del 19.05.14 (Prot. n. 10185) lo scrivente Ufficio ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione del 27.05.14, rinviata alla data odierna (nota prot. 10542 del 22.05.14) su richiesta delle Parti;
- nel corso del presente incontro, la Società ha illustrato gli andamenti economici negativi registrati negli ultimi anni, a fronte dei quali ha attuato una serie di interventi che hanno consentito di evitare il dissesto finanziario dell'Azienda. Tali misure, tuttavia, non si sono rivelate sufficienti a contenere le ripercussioni negative sui bilanci societari, conseguenti alla perdurante crisi che ha investito il settore di attività di riferimento, nonché ai crescenti costi di produzione e delle materie prime. Tale situazione ha reso, pertanto, necessario intervenire sulla struttura organizzativa ed operativa della Società, anche attraverso la graduale chiusura dei punti vendita ormai non più redditivi. In esito all'incontro odierno, le Parti concordano di ricorrere al trattamento di Cigs per cessazione parziale di attività, con le modalità di seguito specificate.


**TUTTO CIO' PREMESSO,**

**le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.**



1. La Società presenterà istanza - alla Div. IV della Direzione Generale delle Politiche attive e Passive del Lavoro - al fine della concessione del trattamento di **CIGS** ai sensi dell'**art. 1 legge 223/91 ss.mm.ii., per cessazione parziale di attività** dei punti vendita di Matera (n. 03 lavoratori), San G. Milanese (MI) (n. 05 lavoratori), Montecatini (PT) (n.05 lavoratori), Prato (n.03 lavoratori), Monopoli (BA) (n. 02 lavoratori), Genova-via Sestri (n. 03 lavoratori), La Spezia (n. 02 lavoratori) e Genova -via Luccoli (n. 03 lavoratori).
2. Il trattamento di integrazione salariale sarà richiesto per la durata di **12 mesi, a decorrere dal 01.05.14,** con riguardo ad un numero massimo di **26 lavoratori** -costituenti l'intero organico in forza ai suindicati n.08 punti vendita- che saranno sospesi in **Cigs a zero ore senza rotazione,** stante la chiusura dei negozi.
3. Le specifiche modalità applicative della Cigs, nell'ambito delle previsioni di cui al presente accordo, saranno oggetto di verifiche periodiche in sede territoriale.
4. La Società si impegna ad anticipare il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga per le prime quattro mensilità.
5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
6. La Società offrirà ai lavoratori sospesi in Cigs la possibilità di ricollocazione all'interno della propria struttura organizzativa, attraverso il trasferimento in altre unità operative. Quale ulteriore strumento di gestione degli esuberi le Parti concordano che la Società avvierà procedura di licenziamento collettivo con il criterio esclusivo della non opposizione, per favorire la fuoriuscita non traumatica dei lavoratori dall'Azienda, anche al fine della maturazione dei requisiti per la quiescenza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 2 del D.P.R. 218/00.

**Letto, confermato e sottoscritto.**



Frederico Guarnini



Claudio Campagna  
Fabio...